

Decisione n. 15 del 29.10.2015

**OGGETTO: Richiesta rilascio
documentazione relativa a
proprietà confinante**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 10.09.2015, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 14.09.2015 al n. 2157, con la quale il Sig. (OMISSIS), ha richiesto al Difensore civico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere <<rilascio di copie ... di tutta la documentazione in possesso nell'archivio dell'Ufficio Tecnico della Ditta (OMISSIS) fabbricato a 2 piani con planimetria catastale Foglio n° (OMISSIS) Particella n° (OMISSIS) attaccata al (suo) fabbricato in Viale (OMISSIS)>>;

VISTA la nota, prot. n. 2173 FL 201511535 del 17.09.2015, con la quale lo scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di 20 gg. dal ricevimento della stessa per la formulazione delle richieste motivazioni;

RILEVATO che il suddetto Ente ha fornito il richiesto riscontro nel termine stabilito, con nota del 16.10.2015, acquisita al protocollo dello scrivente ufficio in data 22.10.2015 al n° 2283;

PRESO ATTO, che l'estrema genericità e indeterminatezza dell'istanza determina la non configurabilità, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione oggetto di accesso, traducendosi, bensì, in un ingiustificato controllo generalizzato sull'attività amministrativa condotta dal Comune di (OMISSIS);

CONSIDERATO peraltro che, nella richiamata nota del Comune di (OMISSIS), il Responsabile dell'Area Edilizia Urbanistica ha espressamente evidenziato che <<(OMISSIS) non è confinante con il Sig. (OMISSIS) in quanto tra le abitazioni dei due c'è l'immobile di (OMISSIS)>>, circostanza questa, che conferma la carenza dello specifico interesse richiesto dalla legge per la concessione dell'ostensione;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il combinato disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e all'art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 195/2005;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di non accogliere la richiesta di riesame presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere l'ostensione della documentazione di cui in premessa,
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente e all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS);
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del suddetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore civico regionale
Avv. Nicola Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.